



Ritardo nell'adozione di provvedimenti della P.A.

Per rendere più trasparente ed efficiente l'operato della Pubblica Amministrazione la legge stabilisce che i provvedimenti amministrativi devono essere adottati a seguito di un procedimento secondo una tempistica massima stabilita dalla normativa.

La Pubblica Amministrazione deve concludere i propri procedimenti entro un termine predefinito (che, tranne casi particolari, è di 30 giorni a partire dalla richiesta del privato). Il mancato rispetto di questo termine obbliga la P.A. al risarcimento del danno ingiusto subito dal privato per effetto del ritardo. La domanda si presenta tendenzialmente davanti al Giudice Amministrativo.

La legge n. 241 del 1990 (che ha radicalmente cambiato il volto della P.A. e le modalità di interazione con i cittadini) stabilisce in via generale che il procedimento amministrativo che inizia su richiesta del privato deve necessariamente concludersi entro 30 giorni. Ovviamente le singole norme che regolano specifici procedimenti possono prevedere termini massimi diversi, comunque ed in linea di massima non superiori a 90 giorni.

La questione diventa complessa nel momento in cui questo termine non viene rispettato e questo ritardo provoca dei danni al privato che ha formulato la richiesta.

In queste ipotesi è teoricamente possibile per il cittadino richiedere il risarcimento dei danni subiti a patto che avesse i requisiti per ottenere dalla P.A. un provvedimento favorevole.

La legge stabilisce che le P.A. devono risarcire il danno ingiusto procurato ai privati in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

La norma per la verità non sanziona il ritardo in se considerato. Essa, infatti, si limita a stabilire che se un ritardo nell'adozione di un provvedimento procura al privato un danno questo va risarcito.

Secondo una prima tesi, peraltro, perché vi sia lo spazio per una richiesta di risarcimento è necessario che:

- vi sia un ritardo nell'adozione di un provvedimento
- il ritardo sia stato creato volontariamente o comunque colposamente da parte dell'Ente
- il destinatario del provvedimento abbia ottenuto un provvedimento favorevole o comunque ne abbia diritto.

Ad esempio, se il cittadino chiede ad un Comune il rilascio di una concessione, ma non ha i requisiti per ottenerla, anche nel caso la P.A. adotti con ritardo il provvedimento con il quale rigetta la richiesta, ben difficilmente ci sarà lo spazio per un danno risarcibile.

Diverso è il caso in cui, invece, il richiedente abbia, ad esempio, il diritto ad ottenere una concessione per avviare un'attività commerciale e l'Ente accolga la richiesta con notevole ritardo, causando al privato una perdita economica (ad esempio, mancati guadagni, spese per affitto di macchinari improduttivi ecc.).

In questo caso, in astratto vi è lo spazio per una richiesta di risarcimento che, in ogni caso, va sempre vagliata con attenzione chiedendo un parere approfondito ad un legale esperto nella materia.

Esiste tuttavia una tesi che subordina il risarcimento del danno unicamente al mancato rispetto del termine per provvedere. Questa tesi fa leva sul dato letterale della norma che parla di danno (ingiusto) derivante dall'inosservanza del termine per provvedere senza introdurre altri requisiti.

Anche in questa ottica, tuttavia, il danno c.d. da mero ritardo potrebbe consistere principalmente in quei pregiudizi subiti per essere stati costretti ad attendere per un tempo eccessivo il responso della P.A.

Per ottenere il risarcimento è necessario ricorrere al Giudice che – accertato il ritardo e gli altri presupposti perché il risarcimento possa essere concesso – provvederà alla liquidazione.

La richiesta di risarcimento del danno da mancato esercizio di attività amministrativa obbligatoria può essere proposta tendenzialmente davanti al TAR.

La richiesta va formulata entro 120 giorni che cominciano a decorrere dal momento in cui effettivamente l'amministrazione emette il provvedimento.

Per evitare il protrarsi indefinito delle vertenze, tuttavia, il termine comincia in ogni caso a decorrere dopo che è trascorso un anno dalla scadenza del termine per emettere il provvedimento.

Il c.d. Decreto del Fare (D.L. n. 69 del 2013) ha introdotto una forma di indennizzo da versare al cittadino per la mancata conclusione del procedimento amministrativo nei termini stabiliti dalla legge. La disposizione si applica in via sperimentale ai procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa.

Va subito precisato che l'indennizzo, a differenza del danno, va versato a prescindere dal fatto che dal ritardo sia derivato un pregiudizio per il privato.

In particolare si prevede che la P.A. (quella che ha in carico il procedimento o quella che con il suo comportamento si è resa responsabile del ritardo) è tenuta a versare a titolo di indennizzo una somma pari ad Euro 30 per ogni giorno di ritardo nel caso in cui il procedimento non venga concluso nei termini previsti dalla legge.

Perché sussista questo obbligo deve trattarsi di un procedimento:

- iniziato a istanza di parte, ovvero sia su richiesta del cittadino
- nel quale la P.A. ha l'obbligo di pronunciarsi (restano esclusi i casi di silenzio qualificato ed i concorsi pubblici)

La somma massima dell'indennizzo è stabilita in 2.000 Euro.

In ogni caso se dal ritardo deriva un danno al privato le somme ottenute a titolo di risarcimento vengono decurtate dal risarcimento.

Per potere ottenere l'indennizzo il privato deve provvedere a pena di decadenza, entro 20 giorni dal termine previsto per la conclusione del procedimento, a chiedere al soggetto titolare all'interno della P.A. del c.d. potere sostitutivo (cioè il potere di emanare l'atto in presenza di una inerzia del titolare).

Il titolare del potere sostitutivo è tenuto ad emanare il provvedimento nei termini e a liquidare l'indennizzo, diversamente il privato potrà agire in giudizio per ottenere quanto dovuto.

Concorso interno per 2842 posti di vice ispettore indetto con decreto 2 novembre 2017 Disparità di trattamento

Si riporta il testo della nota nr. 555/RS/01/67/2/3327 del 27 luglio 2018, con la quale il Dipartimento della P.S. ha fornito risposta alla nota della Segreteria nazionale.

In riferimento al concorso indicato in oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato che, in materia di annotazioni matricolari e conseguenti riflessi in ambito concorsuale, sono al vaglio approfondimenti, al fine di aggiornare la circolare n. 333-A/9806.D.I del 18.11.2008 concernente le "Annotazioni Matricolari", per consentire agli enti preposti una uniforme gestione dei dati.

Illegittima anche la regalia di modico valore quando sia finalizzata alla definizione di una pratica amministrativa

Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e del precedente D.M. 28 novembre 2000, concede al pubblico funzionario la facoltà di accettare regalie definite di "modico" valore, ovvero il cui valore complessivo sia contenuto al di sotto della soglia di Euro 150,00. Disposizione, questa, che funge da corollario al più generale divieto di accettare regali, compensi ed altre utilità di valore superiore alla soglia così individuata, ovvero di chiedere, indipendentemente dal valore complessivo, regali, compensi o altre utilità.

Tuttavia, la Cassazione penale, sez. VI, con la sentenza n. 49524 del 27/10/2017, ha chiarito che la regalia di valore inferiore alla soglia normativamente stabilita nell'importo di Euro 150,00, non è in ogni caso ammessa laddove finalizzata alla definizione di una pratica amministrativa -in senso favorevole o meno, al soggetto donante.

Soggetto donante, il quale, nel caso di specie (donando buoni pasto e buoni benzina), assume a pieno titolo la qualifica di corruttore. Di conseguenza, è pienamente ascrivibile al pubblico ufficiale il reato di corruzione.

Dire "andate via" a stranieri comporta la contestazione dell'aggravante dell'odio razziale

Espressioni come "dovete andare via", denotano disprezzo verso gli stranieri, e, anche se "generiche" e senza riferimento esplicito alla razza, ma pronunciate "per manifestare pubblicamente e diffondere odio" possono comportare la contestazione dell'aggravante della "finalità di discriminazione razziale".

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione che ha confermato la condanna, con il relativo aumento di pena, di un 45enne di Gallarate, che nel 2010, insieme ad un altro soggetto, anch'egli condannato in appello e non ricorrente, ha provocato lesioni ai danni di due bengalesi, che assieme ad alcuni connazionali si erano ritrovati fuori a un circolo.

La Suprema Corte sottolinea che per applicare l'aggravante dell'odio razziale è "irrelevante l'esplicita manifestazione di superiorità razziale": l'aggravante riguarda anche chi usa espressioni generiche di disprezzo verso gli stranieri, come nel caso dell'imputato, che secondo testimoni aveva detto: "Che venite a fare qua... Dovete andare via".

L'uomo chiedeva una riduzione della pena, sostenendo che le affermazioni a lui attribuite fossero generiche e privi di riferimenti a una presunta superiorità della razza. Ma, ricorda la Cassazione, l'aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso "non ricorre solo quando l'espressione riconduca alla manifestazione di un pregiudizio nel senso dell'inferiorità di una determinata razza" ma anche quando la condotta, per come si manifesta e per il contesto, "risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all'esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio etnico" e a dar luogo, nell'immediato o in futuro "al concreto pericolo di comportamenti discriminatori".

Fraasi come "andate via!", osserva la Corte, sono "chiaramente espressive della volontà che le persone offese e gli altri cittadini extracomunitari presenti ai fatti lasciassero il territorio italiano a cagione della loro identità razziale".

Anche il fatto che i due si fossero ritrovati intenzionalmente in un circolo frequentato da stranieri è stata considerata, assieme alla frasi pronunciate, indicativo della volontà di "diffondere odio verso la presenza nel Paese di soggetti appartenenti ad altra etnia e a porre in essere il pericolo di analoghi ed ulteriori comportamenti discriminatori".

Nuovi reati precedibili a querela e riparabili con risarcimento in denaro

Si allargano le maglie della procedibilità a querela che abbraccia una nuova serie di reati riparabili con offerta reale.

Dal 9 maggio 2018, sono, infatti, procedibili a querela nuovi reati, come stabilito dal decreto legislativo n. 36/2018 (qui sotto allegato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2018, avente appunto a oggetto "Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103".

L'istituto della procedibilità a querela di parte, come spiega la relazione del Consiglio dei Ministri, viene esteso a quei reati contro la persona e contro il patrimonio, che si caratterizzano essenzialmente per il valore privato dell'offesa o per il suo modesto valore offensivo.

Nell'elenco sono comprese rilevanti ipotesi di reato ad esempio quelle di truffa, appropriazione indebita, frode informatica e anche minaccia.

Nonostante non manchino le eccezioni, previste dallo stesso decreto legislativo, la procedibilità a querela viene introdotta per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni, con l'eccezione per il delitto di violenza privata, nonché per i reati contro il patrimonio previsti dal Codice penale.

La procedibilità d'ufficio viene fatta salva, tuttavia, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- 1) qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
- 2) qualora ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale ovvero le circostanze aggravanti indicate all'articolo 339 del Codice penale;
- 3) qualora, in caso di reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

Inoltre, per quanto riguarda i reati che già prevedono la procedibilità a querela nella ipotesi base, il decreto va a ridurre il novero delle circostanze aggravanti che comportano la procedibilità d'ufficio.

Reati precedibili a querela estinguibili per condotte riparatorie

L'obiettivo del legislatore è quello di migliorare l'efficienza del sistema penale, favorendo meccanismi di conciliazione per i reati di minore gravità, anche attraverso la collegata operatività dell'istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie, che riguarda i reati precedibili a querela ma con querela rimettibile, e di conseguenza una maggiore efficacia dell'azione di punizione dei reati più gravi.

Il nuovo art. 162-ter del codice penale, rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie", prevede che nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione il giudice dichiarerà estinto il reato, ove l'imputato abbia riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Il risarcimento del danno, inoltre, potrà "essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo".

Il decreto n. 36/2018, dunque, va ad ampliare anche le fattispecie di reati riparabili a querela rispetto a quelle a cui aveva originariamente pensato il legislatore al fine di rendere più celebre il sistema penale: l'art. 162-ter, infatti, opera solo nei reati precedibili a querela rimettibile, ovvero per quei delitti e contravvenzioni che offendono interessi individuali nell'esclusiva disponibilità del titolare.

La riparazione del danno potrà avvenire mediante versamento di una somma di denaro equivalente al pregiudizio causato alla persona offesa (risarcimento) oppure mediante reintegrazione dello stato di fatto preesistente alla commissione del reato (restituzione).

La condotta riparatoria, inoltre, non dovrà limitarsi al solo risarcimento, ma anche al ripristino dello status quo ante eliminando le conseguenze dannose o pericolose del reato. Ciò potrà avvenire anche a seguito di un'offerta reale formulata dall'imputato.

Sul punto, l'art. 1209 c.c. precisa che ove l'obbligazione abbia a oggetto denaro, titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta dovrà consistere in una "res" (denaro) da pagare tramite ufficiale giudiziario o notaio. In caso di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consisterà nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Ove l'offerta sia accettata, il pagamento verrà effettuato dal pubblico ufficiale che riceverà le dichiarazioni del creditore per quietanza e liberazione dalle garanzie invece, in caso di rifiuto, l'interessato produrrà copia delle attività compiute affinché il giudice possa valutarle la congruità e, sentite le parti e la persona offesa dichiarare l'estinzione del reato.

L'art. 162-ter, al terzo comma, precisa che ove l'imputato dimostri di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, potrà, entro l'apertura del dibattimento, chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.

In tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordinerà la sospensione del processo e fisserà la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

Legittimo vietare politica ai giudici

La Corte Costituzionale si è pronunciata sul noto caso Emiliano, legittimando l'illecito disciplinare ai magistrati impegnati nella vita dei partiti e ritenendo legittimo il veto per i magistrati di iscriversi o partecipare sistematicamente e in via continuativa ai partiti politici.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla sezione disciplinare del Csm, che aveva chiesto al giudice delle leggi di esprimersi sulla riforma del sistema disciplinare dei magistrati, nella parte in cui (cfr. art. 3, comma 1, lett. h) d.lgs. n. 109/2006) configura come illecito disciplinare l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici anche per i magistrati fuori del ruolo organico che siano collocati in aspettativa per motivi elettorali.

Per i ricorrenti, la norma violerebbe gli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 della Costituzione, in quanto determinerebbe una irragionevole restrizione della libertà di associazione e di partecipazione al sistema democratico.

La Corte, tuttavia, ha respinto questa tesi, dichiarando "non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'illecito disciplinare che vieta l'iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa dei magistrati a partiti politici".



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 32/2018 del 5 Agosto 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati